



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA ED INQUINAMENTO ACUSTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10 del 15/01/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 15 DEL D.LGS. 152/06 DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO R5 PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. PROPONENTE: D.G.M. SRL VIA DEI COMMERCianti CABRAS (OR).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- con nota assunta al prot. n. 12340 del 10.08.2018, la D.G.M. Srl ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto mobile di trattamento per rifiuti speciali non pericolosi per operazioni R5 di cui all' allegato C del D.Lgs. 152/06 parte IV, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:
 - fotocopia del documento d'identità dell'Amministratore Unico della D.G.M Srl Virginia Murgia;
 - documenti attestanti la piena disponibilità dell'area su cui verrà insediato l'impianto;
 - autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A
 - autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.2, punto 2 della deliberazione di Giunta regionale n.14/32 del 4.4.2012 da parte del rappresentante legale della società;
 - atto di nomina, firmato dal legale rappresentante, del responsabile tecnico dell'impianto;
 - documentazione attestante il possesso dell'esperienza da parte del responsabile tecnico;
 - dichiarazione di accettazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impianto;
 - autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico dell'impianto;
 - marca da bollo n.01171283464466;
 - relazione tecnica datata, firmata e timbrata da tecnico abilitato, contenente gli elementi di seguito riportati;
 - dichiarazioni di conformità dell'impianto alle direttive 2006/42/CE (macchine), 2004/108/CE (campi elettromagnetici) e 2006/95/CE (bassa tensione) fornite dalla casa costruttrice;
 - organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto, che ne specifica la qualifica e la formazione tecnico/professionale;
 - mappa catastale relativa all'ubicazione del ricovero dell'impianto;
 - attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria;
 - dichiarazione degli enti e soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni
 - Contratto di noleggio a freddo dell'impianto mobile del 02.08.2018 validità anni 10 (dieci).

- CONSIDERATO** che in data 10.12.2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i., indetta con nota prot.n. 17846 del 21.11.2018, alla quale sono stati invitati ad inviare il relativo parere di competenza i seguenti Enti:
- Comune di San Vero Milis;
 - Arpa Sardegna – Dipartimento di Oristano;
 - ASSL - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
- DATO ATTO** che l'unico parere pervenuto è rappresentato da quello dall'ARPAS - Dipartimento di Oristano, la quale con nota prot. n. 42939 del 03.12.2018 ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimenti autorizzativo.
- VISTI**
- la nota della D.G.M Srl del 10.12.2018, acquisita agli atti con prot n. 19006 in data 12/12/2018, con la quale comunica l'avvenuta variazione dell'Amministratore Unico nella persona di Danilo Giuseppe Mascia a seguito delle dimissioni di Virginia Murgia.
 - La visura camerale, allegata alla succitata nota, n° T 289734089 estratta dal Registro Imprese in data 10/09/2018 dal quale si evince che il nuovo Amministratore Unico è Danilo Giuseppe Mascia.
 - La nota della D.G.M Srl del 21.12.2018, acquisita agli atti in data 21/12/2018 con prot n. 19550, con la quale ha trasmesso copia del casellario di Danilo Giuseppe Mascia.
- PRESO ATTO** che il contratto di noleggio a freddo stipulato tra la DGM Srl e la Mascia Danilo Giuseppe srl ha validità anni 10 (dieci), con scadenza il 02/08/2028.
- RICORDATO** che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- RICORDATO** che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività.
- SOTTOLINEATO** che il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile.
- CONSIDERATO** che la D.G.M. Srl
- ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è l'Ing. Aramu Andrea.
 - ha dichiarato che l'impianto mobile di frantumazione sarà ricoverato, presso la Località su Pardu, individuata nel NCEU al Foglio 16, mappale 246, nel Comune di San Vero Milis;
 - ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria;
 - ha autocertificato di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Oristano, con P.IVA 01133490951 e R.E.A. n.OR - 133071.
- VISTA** la relazione istruttoria conclusiva redatta dall'ufficio competente, datata 28/12/2018
- VISTO** che il Responsabile del Servizio rifiuti e valutazioni ambientali e rifiuti ha attestato la

regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTATO l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n. 39.

RITENUTO dover differire la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di trattamento rifiuti, poiché tale procedura non risulta applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, in quanto attuabile soltanto con riferimento a un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definito il sito prescelto, può essere stabilita l'eventuale necessità di applicare la procedura di V.I.A. L'applicazione della procedura di V.I.A., in tale fase, comporta, necessariamente, la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa.

RITENUTO conseguentemente di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto.

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire.

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti.

VISTI

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 208, comma 15 che disciplina l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4;
- la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge finanziaria 2008) commi 16÷32 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15.07.08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 4.4.2012 avente per oggetto "Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2 del 4/02/2016, è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente.

RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 22 del 12/11/2018 con il quale l'Amministratore Straordinario conferisce l'incarico di dirigente ad interim del Settore Ambiente e Attività produttive al sottoscritto.

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

- ART.1 La D.G.M Srl, P.IVA 01133490951 e sede legale Via dei Commercianti Cabras (OR), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, all'esercizio dell' impianto mobile di trattamento per rifiuti speciali non pericolosi per le operazioni "R5" di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 parte IV, di seguito descritto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel **quadro prescrittivo** facente parte integrante del presente provvedimento. L'impianto, con potenzialità massima di trattamento pari a 290 ton/ora e di 510.400 t/anno, è costituito da un vaglio mobile marca SANVIK - mod. SANVIK QJ241, con matricola n. 10016, costituito da un gruppo semovente di vagliatura su carro cingolato, dotato di motore diesel di potenza nominale pari a 168 Kw posizionato all'interno di una cofanatura fonoisolante. Il sistema di vagliatura è composto dalle seguenti parti:
- Tramoggia di carico
 - Nastro di alimentazione
 - Vaglio a cassone
 - Nastro laterale destro (materiale grossolano)
 - Nastro laterale sinistro (materiale medio)
 - Nastro di coda (materiale fine)
 - Carro cingolato
 - Centrale di comando
 - Impianto di abbattimento polveri
 - Piedi stabilizzatori
 - Motore diesel
- ART.2 L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità 10 (dieci) anni dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile in seguito a presentazione di apposita richiesta almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne.
- ART.3 La D.G.M Srl dovrà garantire l'esclusiva disponibilità dell'impianto mobile per l'intera durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1.
- ART.4 La D.G.M Srl è tenuta rinnovare entro il 02/08/2028, il contratto di noleggio a freddo stipulato con la Ditta Mascia Danilo Giuseppe srl e trasmettere copia dello stesso al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia di Oristano, entro 10 giorni dalla scadenza soprariportata, pena la sospensione dell'efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
- ART.5 L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e di terre e rocce, prodotti ceramici ed è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- ART.6 I rifiuti stoccati temporaneamente nel sito di produzione non possono superare le quantità e i tempi di deposito previsti dall'art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del D. Lgs. 152/06.
- ART.7 Il responsabile tecnico dell'impianto è l'Ing. Andrea Aramu.
- ART.8 Per le campagne di attività che si svolgono nella regione Sardegna, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto, la D.G.M. Srl è tenuta a comunicare le specifiche dettagliate della campagna alla Regione, alla Provincia e al Comune nel cui territorio si svolge la campagna, nonché all'ARPA e alla ASL territorialmente competenti. Alla comunicazione devono essere allegata la presente autorizzazione e la relazione tecnica sulla campagna. L'Autorità competente per territorio può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l'attività con provvedimento

motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'A.R.P.A.S, della A.S.L. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.

- ART.9 Per le campagne di attività che si svolgono nella regione Sardegna la D.G.M Srl è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08 per la specifica attività relativa alla singola campagna; la garanzia è presentata alla provincia nel cui territorio si svolge l'attività ed è approvata prima dell'inizio della campagna stessa; per le campagne di attività al di fuori della Sardegna si applicano le disposizioni definite dalla regione territorialmente competente.
- ART.10 Per lo svolgimento delle singole campagne di attività la la D.G.M Srl è tenuta a osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 188ter, 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/06.
- ART.11 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la D.G.M Srl è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.
- ART.12 Qualsiasi modifica dell'impianto o dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione deve essere preventivamente comunicata agli uffici del Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.
- ART.13 In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, la Provincia procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
 - alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività
- ART.14 È fatto obbligo alla D.G.M. Srl di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.
- ART.15 Una copia del documentazione citata in premessa, debitamente vidimata, rimane depositata agli atti presso il competente settore Ambiente e Attività Produttive di questa Provincia. Una seconda copia è trasmessa al proponente.
- ART.16 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
- ART 17 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante consegna di marca da Bollo N. 01171283464466 la quale, annullata con timbro ad inchiostro viene conservata agli atti dell'ufficio.

Oristano li, 15/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente

MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale